

F

Decreto federale che stanZIA crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008–2011

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 2 ottobre 2007² che stanZIA crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 2008–2011 è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³ Il limite di spesa è aumentato di 31,7 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.

Art. 2 cpv. 2 (nuovo)

² Il limite di spesa è aumentato di 20,3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.

Art. 3 cpv. 2 (nuovo)

² Il limite di spesa è aumentato di 5,5 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno. I mezzi stanziati per il 2012 sono destinati al Gruppo d'oncologia pediatrica svizzera (SPOG) e al Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAKK). Nel 2012 il Registro svizzero dei tumori non ha più diritto ai sussidi.

Art. 4 cpv. 2 (nuovo)

² Il limite di spesa è aumentato di 3 milioni di franchi. La sua durata è prolungata di un anno.

II

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ FF 2011 689

² FF 2007 6791

